



Nn. 615, 62 e 273-A

Relazione orale
Relatori DELLA PORTA e TOSATO

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 novembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (n. 615)

presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (n. 62)

d'iniziativa dei senatori BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, COTTARELLI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO e ZAMPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2023

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (n. 273)

d'iniziativa del senatore MARTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2022

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 615

NONCHÉ DELLA

PETIZIONE

del signor Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) (n. 180)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2022

INDICE

Pareri della 5 ^a Commissione permanente	Pag.	4
Disegni di legge:		
– n. 615, d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	17
– n. 62, d’iniziativa dei senatori Boccia ed altri	»	36
– n. 273, d’iniziativa del senatore Martella	»	38
Petizione n. 180, presentata dal signor Matteo Borrelli	»	42

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CALANDRINI)

sul disegno di legge

2 agosto 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 1, comma 2, viene ribadito che il disegno di legge subordina l'attribuzione di ulteriori funzioni nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi e fabbisogni *standard*;

con riferimento all'articolo 2, viene rappresentato che, attraverso il riferimento agli organi parlamentari, si intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione di quali siano i predetti organi;

con riferimento all'articolo 3, viene rappresentato che la mancata specificazione delle Commissioni competenti intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione degli organi competenti;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, viene confermato che la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla competenza della Commissione paritetica di cui al comma 5, dovrà obbligatoriamente tenere conto dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, come determinati in attuazione del disegno di legge, per le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e delle risorse a legislazione vigente per le restanti materie o ambiti di materie;

in relazione all'articolo 5, comma 1, con riferimento alla Commissione paritetica Stato-Regione, viene confermato che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la Regione richiedente e che, in base anche a quanto evidenziato nella relazione tecnica, in favore dei componenti della stessa è esclusa la corresponsione di qualsiasi indennità, diaria, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Viene inoltre confermato che al funzionamento della predetta Commissione si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Circa la preoccupazione di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali nell'ipotesi di massiccio trasferimento di funzioni in favore di un consistente numero di Regioni, viene ritenuto che sul punto non possa essere operata una valutazione *ex ante*, che prescindendo dalla concreta individuazione delle funzioni e delle Regioni interessate. Viene ribadito che, in ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5 precisa che il finanziamento delle funzioni trasferite è assicurato attraverso la compartecipazione a uno o più tributi erariali nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, tenuto conto che il numero di funzioni oggetto di trasferimento è limitato in base a quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che circa il 70 per cento della compartecipazione IVA delle Regioni a statuto ordinario è già destinato alla copertura del fabbisogno sanitario, viene sostenuto che la previsione generale di una compartecipazione al gettito di tributi erariali, tra cui l'IRPEF, che rappresenta il principale tributo in termini di gettito, sembra poter far venire meno il rischio di eventuali incapienze.

Con riguardo alla eventualità che le Regioni con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale possano avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive, viene rappresentato che non può essere effettuata alcuna valutazione *ex ante*. Viene quindi affermato che ciascuna valutazione in termini di impatto potrà essere svolta solo al momento della definizione dei LEP e delle risorse finanziarie occorrenti e sulla base delle singole iniziative regionali. In ogni caso, la diversa distribuzione territoriale della base imponibile dei tributi erariali che saranno compartecipati potrebbe essere colmata mediante l'attribuzione a ciascuna Regione richiedente di aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali di entità differente.

Con riguardo all'incidenza del ciclo economico sul gettito del tributo erariale, che a sua volta influenza le risorse attribuite mediante compartecipazione, si fa preliminarmente presente che l'articolo 5 disciplina esclusivamente le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, ossia in modo tale che il trasferimento di funzioni sia neutrale per lo Stato e per le Regioni sulla base del quadro economico-finanziario noto al momento del trasferimento stesso. Ciò posto, occorre valutare la possibilità di un richiamo esplicito nelle intese al rispetto del dettato previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove, nello specifico, prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7 del disegno di legge in esame attribuisce

alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, il compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio, in quanto, così come avviene per il finanziamento del sistema sanitario nazionale, il meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite deve assicurare, in coerenza con le decisioni della giurisprudenza costituzionale, le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi nel rispetto dei LEP.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, viene ribadito che la finalità del ricorso alle compartecipazioni è quello di assicurare alle Regioni interessate dalle intese il finanziamento delle funzioni trasferite nel limite necessario ad assicurare i relativi LEP: pertanto, eventuali margini di manovrabilità per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP potranno essere eventualmente recuperati dalle singole Regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle Regioni. Viene poi affermato che la criticità in tema di ridotto margine di manovrabilità può essere positivamente superata tenendo conto del fatto che le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono espressamente previste dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione il quale dispone, da un lato, che le Regioni « stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri », in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dall'altro « dispongono di compartecipazioni » al gettito di « tributi erariali riferibile al loro territorio »: le compartecipazioni rappresentano, quindi, uno strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato. Viene, infine, osservato che l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione;

con riferimento all'articolo 6, viene evidenziato che, come indicato all'articolo 1, la finalità principale del provvedimento resta quella di assicurare la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, viene rappresentato che l'attribuzione di funzioni da parte delle Regioni agli enti locali andrà necessariamente correlato al trasferimento delle relative risorse;

con riferimento all'articolo 7, viene confermato che alle attività di verifica e monitoraggio su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei LEP, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza

oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 7, viene condivisa l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale della Commissione paritetica ivi prevista sia trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento. Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria della stessa Commissione, si ritiene che la valutazione finanziaria in parola debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. In altri termini, non potrebbe in ogni caso avere corso una revisione delle risorse conseguente alla verifica delle Commissioni paritetiche che determini maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, senza il previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie con specifico provvedimento normativo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009;

con riferimento all'articolo 8, viene richiamato preliminarmente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4; viene inoltre segnalato che, ai sensi della lettera *d*) del comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la determinazione dei LEP « deve avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente ». Da quanto sopra richiamato emerge, pertanto, che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra Regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. In tal senso, il comma 3 dell'articolo 8 va interpretato non in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna Regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale, con conseguente eventuale revisione dei meccanismi di riparto delle risorse.

Circa, infine, quanto rappresentato in ordine alla possibilità che, in presenza di un massiccio trasferimento di funzioni riferibili ai LEP e nell'impossibilità di ridurre la spesa per i LEP nelle altre Regioni non differenziate, si verifichi l'insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire debitamente, e le voci di spesa su cui lo Stato potrebbe agire per individuare possibili risparmi, da utilizzare a copertura, sarebbero in numero inferiore rispetto a quelle precedenti al trasferimento, viene richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'eventuale impossibilità di riduzione delle voci di spesa non discenderebbe dal trasferimento delle funzioni, quanto dalla determinazione dei LEP e riguarderebbe l'intero territorio nazionale. Alla

luce della ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali, viene rappresentato che occorrerà integrare il disegno di legge con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle Regioni ad autonomia differenziata, come già previsto per le altre Regioni (ivi incluse quelle a statuto speciale);

con riferimento all'articolo 9, viene confermato che la disposizione riveste carattere programmatico e ricognitivo e che, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, e viene condivisa l'opportunità di estendere l'obbligo informativo ivi previsto anche al Parlamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– in relazione all'articolo 3, comma 2, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi richiamato sia espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

– in relazione all'articolo 5, comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

– in relazione all'articolo 5, comma 2, sia inserito un esplicito richiamo al rispetto, nell'intesa, di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 7, comma 5, si rappresenta che la valutazione degli oneri finanziari ivi prevista debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio;

– all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, si valuti di prevedere che l'informativa della Commissione paritetica degli esiti della valuta-

zione annuale degli oneri finanziari venga trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento;

– con riguardo all’articolo 8, in relazione alla ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali, si rappresenta l’esigenza di integrare il provvedimento in esame con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle Regioni ad autonomia differenziata;

– all’articolo 9, comma 2, si valuti di prevedere che l’obbligo informativo del Governo nei confronti della Conferenza unificata abbia come destinatario anche il Parlamento.

su emendamenti

(Estensore: DAMIANI)

5 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 1.11, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), nonché sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.63, 1.64, 1.65, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

L’esame resta sospeso sugli emendamenti e subemendamenti riferiti ai restanti articoli.

(Estensore: LOTITO)

6 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi all’articolo 2 riferiti al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.22, 2.37, 2.38, 2.42, 2.50, 2.72, 2.76, 2.80, 2.84, 2.124, 2.143, 2.144 e 2.150.

Sull’emendamento 2.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: “che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all’articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell’avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione”. Conseguentemente, all’articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.” ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

L’esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 3 alla fine.

(Estensore: DAMIANI)

12 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti all’articolo 3 relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sull’emendamento 3.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione:

« Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

4. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 3 adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

6. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore

dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

7. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

9. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

10. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5." ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 4 alla fine.

13 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 4 relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.4, 4.10, 4.15, 4.16, 4.19 e 4.26.

In ordine alla proposta 4.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: *a*) al primo periodo, dopo le parole: “fabbisogni *standard*”, aggiungere le seguenti: “nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio”; *b*) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni” ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 alla fine.

13 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 5 relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.18, 5.38, 5.41, 5.42, 5.45 e 5.46.

In ordine agli emendamenti 5.6 e 5.7 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “Le risorse” fino a: “sono determinate da” con le seguenti: “L'intesa stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di” ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 6 alla fine.

19 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23.

Sull'emendamento 6.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre è non ostativo sulla lettera *b*).

Sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre scorso, sugli emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, esprime parere con-

trario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevede la soppressione del comma 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine.

(Estensore: LOTITO)

20 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 7 relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.13, 7.30, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41, 7.50 e 7.52.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.

Sull'emendamento 7.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: "Monitoraggio".

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

*“Art. 7-bis
(Monitoraggio)*

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili” ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine.

(Estensore: DAMIANI)

20 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1, 8.0.2, 9.7, 9.9, 9.10, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 10.16, 10.17 e 10.20.

Sull'emendamento 8.18, il parere non ostativo è condizionato alla seguente riformulazione: « Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: “3-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese ai sensi dell’articolo 2 il concorso agli obiettivi di finanza pubblica tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell’Unione europea” ». L’approvazione dell’emendamento 8.18, come sopra riformulato, supera la necessità di recepire la condizione formulata dalla 5ª Commissione sul testo con riferimento all’articolo 5, comma 2.

Sull'emendamento 9.9 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *d*), della lettera *c-bis*) con la seguente: « *c-bis*) l’individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi, nell’ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica ».

Sull'emendamento 9.35 (già 3.3 testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « All’articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. In attuazione dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l’articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 9 agosto 2023 n. 111, e nel quadro dell’attuazione della *milestone* PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14).” ».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.8, 9.20, 10.12 (testo 2) e 10.18.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine.

DISEGNO DI LEGGE N. 615

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocra-tizzazione, la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita su-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto **dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì** dei principi di unità giuridica ed economica, **di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di** indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione **e l'accelerazione** delle procedure, **la responsabilità, la trasparenza e** la distribuzione delle competenze **idonea ad assicurare il pieno rispetto dei** principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza **di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,** definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione **e per la modifica e la revoca delle stesse,** nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, **nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.**

2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti **equamente** su tutto il territorio nazionale, è

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

bordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2.

(*Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione*)

1. L'atto di iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro trenta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti **equamente** su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), **e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119** della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti **su tutto il territorio nazionale** e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2.

(*Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione*)

1. L'atto di iniziativa relativo alla **richiesta di** attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro **sessanta** giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessa-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.

2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una o più materie o ambiti di materie.

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato **che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.**

2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono **concernere** una o più materie o ambiti di materie **e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.**

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro **sessanta** giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro **novanta** giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di **novanta** giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. **Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.** Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro **quarantacinque** giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3.

(*Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 3.

(*Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, **per l'individuazione dei** livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), **il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi** di cui all'articolo 1, commi da 791 a **801-bis**, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Dopo l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ciascuno schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutato il contenuto dell'intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai sud-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

detti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- a) organizzazione della giustizia di pace;**
- b) norme generali sull'istruzione;**
- c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;**
- d) tutela e sicurezza del lavoro;**
- e) istruzione;**
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;**
- g) tutela della salute;**
- h) alimentazione;**
- i) ordinamento sportivo;**
- l) governo del territorio;**
- m) porti e aeroporti civili;**
- n) grandi reti di trasporto e di navigazione;**
- o) ordinamento della comunicazione;**
- p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;**
- q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.**

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di ma-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

terie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, **nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio**. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio **e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni**.

2. *Identico.*

Art. 5.

(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corri-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

spondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.

2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. **L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima.** Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, **oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI).** In tutti i casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 6.

(*Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali*)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

Art. 7.

(*Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio*)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, l'intesa può essere modificata. L'intesa può prevedere inoltre i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali*)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione **sono attribuite, dalla Regione medesima**, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, **ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.**

2. *Identico.*

Art. 7.

(*Durata delle intese e successione di leggi nel tempo*)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, **anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti**, l'intesa può essere modificata. L'intesa **prevede**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

inoltre i casi, **i tempi** e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. **In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.**

2. *Identico.*

3. Ciascuna intesa individua, **in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.**

4. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

6. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 8.

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno sco-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

(Clausole finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Art. 9.

(Clausole finanziarie)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.

Art. 9.

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. **Per le singole Regioni che non siano parte delle** intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, **è garantita l'invarianza finanziaria** nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità **e la proporzionalità** delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, **anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.**

4. **Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.**

Art. 10.

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. **Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la** promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà so-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ziale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, **all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole**, e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Governo informa la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, **ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità**, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) **l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.**

2. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).

3. Il Governo informa **le Camere** e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

2. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. *Identico.*

2. **Ai sensi dell'articolo 10** della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, **le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche** nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 62

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOCCIA ED ALTRI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Lo Stato, nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, si conforma alle seguenti disposizioni:

a) l'attribuzione alle regioni delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve avvenire nel rispetto:

1) dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tale fine, le funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite solo dopo la definizione dei medesimi LEP, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

2) dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

b) il finanziamento delle funzioni attribuite a seguito della sottoscrizione di un'intesa è garantito tramite compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regio-

nale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale di 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione;

c) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze legislative non correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di risorse finanziarie decorre dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa;

d) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse;

e) lo Stato ha la facoltà, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, di stabilire con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario;

f) le norme statali vigenti nelle materie attribuite alle regioni dall'intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate nelle materie attribuite alle regioni medesime e in un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme

oggetto della nuova disciplina legislativa regionale;

g) lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce altresì le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Procedimento per la stipulazione delle intese)

1. Lo schema preliminare delle intese di cui all'articolo 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti. A seguito dell'approvazione dello schema preliminare di intesa da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente

del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere lo schema preliminare di intesa con il presidente della regione interessata. Lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea di ciascuna Camera, da approvare entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni delle Camere sono trasmesse al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.

2. Lo schema definitivo di intesa di cui al comma 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere l'intesa definitiva con il presidente della regione interessata. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione dell'intesa, delibera il disegno di legge di approvazione dell'intesa.

DISEGNO DI LEGGE N. 273

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MARTELLA

Art. 1.

(Obiettivi e previsioni per l'attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia)

1. Lo Stato, in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, si conforma alle seguenti previsioni:

a) rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, oltre che del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

b) rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tal fine le funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite alle regioni richiedenti solo dopo la definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio medesimi;

c) finanziamento delle funzioni attribuite a seguito di intesa, in termini di compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma

2, lettera *m*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, che stabiliscono l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

d) decorrenza delle funzioni concernenti le competenze legislative non correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di risorse finanziarie dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa;

e) decorrenza delle funzioni concernenti le competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse;

f) previsione, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, della facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario;

g) previsione che le norme statali vigenti nelle materie attribuite alle regioni dall'intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate sulle materie attribuite e che, in apposito allegato all'intesa, siano indicate le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto della nuova disciplina legislativa regionale;

h) previsione che lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa almeno entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce altresì le modalità di revisione da attuare comunque ogni qualvolta siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l'iniziativa per la revisione dell'intesa, da definire ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Iniziativa regionale)

1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo, è deliberato dalla regione con le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia organizzativa, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.

2. La regione trasmette l'atto di iniziativa, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La procedura di approvazione di cui al comma 1 si applica anche all'approvazione del testo dello schema di intesa, così come modificato sulla base delle determinazioni assunte dalle Camere ai sensi dell'articolo 3.

4. Sono fatti salvi gli atti di iniziativa delle regioni presentati al Governo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Procedimento di approvazione dell'intesa)

1. Lo schema preliminare di intesa è predisposto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su iniziativa della regione interessata, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2. Lo schema preliminare di intesa, deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Presidente della regione interessata.

2. Lo schema preliminare di intesa di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa.

3. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni. Detto schema è approvato dalla regione secondo la procedura di cui all'articolo 2 e deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; qualora l'intesa definitiva non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, prima della sua sottoscrizione, invia alle Camere una relazione contenente dettagliata motivazione delle ragioni per cui ha ritenuto di non conformarsi al parere. L'intesa definitiva, deliberata ai sensi dei commi 1 e 2 e del presente comma, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Presidente della regione interessata.

4. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione, l'intesa è trasmessa alle Camere sotto forma di disegno di legge di ratifica, che, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve essere approvato a maggioranza assoluta.

Art. 4.

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Qualora la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardi materie in cui vigono disposizioni legislative statali che richiamano i LEP ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, l'intesa è subordinata alla preventiva definizione dei predetti LEP, da determinare comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Profili e risorse finanziarie)

1. L'intesa di cui all'articolo 3, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, conforma il trasferimento delle competenze e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie:

a) al principio di equilibrio dei bilanci pubblici anche ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione;

b) alla tendenziale neutralità degli effetti finanziari rispetto agli equilibri della finanza pubblica;

c) all'integrale copertura delle funzioni pubbliche attribuite;

d) al criterio del periodico aggiornamento del quadro finanziario, con cadenza almeno triennale, in relazione all'evoluzione dello scenario macroeconomico ai fini della

neutralità rispetto agli equilibri di finanza pubblica.

2. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e di volta in volta da un rappresentante dei Ministeri competenti, in termini di compartecipazione al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale, come stabilito dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione.

3. Nelle more della definizione dei fabbisogni *standard*, che la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui al comma 2 determina entro un anno dalla sottoscrizione dell'intesa e che costituiscono a regime il termine di riferimento, la compartecipazione dei tributi erariali maturati nel territorio della regione deve assicurare la copertura degli oneri determinati, con riferimento alla spesa a carattere permanente sostenuta dalle amministrazioni statali per l'erogazione delle corrispondenti funzioni trasferite o assegnate.

Art. 6.

(Verifiche e monitoraggio)

1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, può disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie concordano con il Presidente della regione le modalità operative. La medesima facoltà di disporre verifiche è riconosciuta alla regione.

2. La Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, unitamente all'Ufficio parlamentare di bilancio di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, procede alla valutazione biennale

degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi all'autonomia differenziata, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari delle intese e della neutralità finanziaria rispetto agli equilibri di finanza pubblica.

PETIZIONE (N. 180)

PRESENTATA DAL SIGNOR **MATTEO BORELLI**

Il signor Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) chiede che il Parlamento approvi quanto prima una legge-quadro che definisca le modalità di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

€ 4,00